



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Fiscalità d'impresa

Roma, 27/04/2021
Prot. 0002987
Com. n. 31

Oggetto: Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) - Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale, per il periodo d'imposta 2020, ai fini dei benefici premiali – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26 aprile 2021.

Come noto, in favore dei contribuenti per i quali si applicano gli ISA, la disciplina dettata dall'articolo 9-bis, comma 11 del D.L. n. 50 del 2017, prevede il seguente regime premiale:

- a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50mila euro annui relativamente all'Iva e per un importo non superiore a 20mila euro annui relativamente alle imposte dirette e all'Irap;
- b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'Iva, per un importo non superiore a 50mila euro annui;
- c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative;
- d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo e alla dichiarazione ai fini Iva;
- f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Al riguardo occorre considerare che i benefici previsti con riferimento all'Iva (di cui alle sopra citate lettere a) e b)), per la specifica annualità di imposta, non risultano correlabili ai livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA per l'analogo periodo d'imposta, a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione della richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito IVA infrannuale, nonché della dichiarazione annuale IVA, rispetto al termine di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette.

Tanto premesso, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26 aprile 2021, vengono individuate, per il periodo d'imposta 2020, le condizioni in presenza delle quali si applicano i benefici sopra evidenziati. A tale riguardo, si precisa che l'individuazione delle soglie di accesso ai benefici è stata effettuata in conformità a quelle già individuate con riferimento al periodo d'imposta 2019.



Pertanto, con riferimento al beneficio di cui alla **lettera a)**, viene stabilito che l'accesso al beneficio è subordinato all'attribuzione di **un punteggio almeno pari a 8 a seguito**

dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2020, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, relativamente:

- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50mila euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all'anno di imposta 2021;
- alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a 50 mila euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2022;
- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 20mila euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta 2020.

Tale beneficio - che trova comunque applicazione per la compensazione dei crediti di importo superiore a 5mila euro annui - è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un **livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità** ottenuti, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, **a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2019 e 2020**.

Si precisa che l'importo complessivo dell'esonero per le richieste di compensazione effettuate nell'anno è pari a 50mila. Pertanto, l'utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti IVA infrannuali limita l'eventuale suo ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale.

Per quanto riguarda, invece, il beneficio di cui alla precedente **lettera b)**, viene previsto che l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale per l'anno di imposta 2021, o ancora del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2022, per un importo non superiore a 50mila euro annui, è condizionato all'attribuzione di un **punteggio almeno pari a 8 a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2020**, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un **livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti**, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, **a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2019 e 2020**.

Al riguardo, si precisa che il beneficio riguarda i crediti di importo superiore a 30mila euro annui e, anche in tal caso, l'utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione limita l'eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l'importo complessivo dell'esonero per le richieste di rimborso effettuate nell'anno è pari a 50mila euro.



Il beneficio di cui alla **lettera c)**, che prevede l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative - di cui all'articolo 30 della legge n. 724 del 1994, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2

del D.L. n. 138 del 2011 - è condizionato all'attribuzione di un **punteggio almeno pari a 9, a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2020**, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, **ovvero ad un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti**, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, **a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2019 e 2020**.

Per quanto riguarda il beneficio di cui alla **lettera d)**, il Provvedimento in esame prevede che l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici - di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972 - è condizionata all'attribuzione di un **punteggio almeno pari a 8,5 a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2020**, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.

Il beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un **livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti**, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, **a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2019 e 2020**.

Il beneficio di cui alla **lettera e)**, che prevede la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento **per l'annualità di imposta 2020**, si applica ai contribuenti ai quali, **a seguito dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2020**, è attribuito un **livello di affidabilità almeno pari a 8**, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.

Per quanto riguarda, infine, il beneficio di cui alla precedente **lettera f)**, viene statuito che l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo - di cui all'articolo 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 - **per il periodo d'imposta 2020**, è condizionata alla circostanza che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato e all'attribuzione di un **punteggio almeno pari a 9**, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti con un **livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti**, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, **a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2019 e 2020**.

Per accedere a tutti i benefici sopra descritti è, inoltre, necessario che:

- nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, applichi gli ISA per entrambe le categorie reddituali;



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

- nel caso in cui il contribuente applichi due diversi ISA, compreso il caso in cui si tratti del medesimo ISA applicato sia per l'attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d'imposta, sia pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso ai benefici.

Cordiali saluti

Il Responsabile
Dott. Vincenzo De Luca